

186 - auto

Premessa -

Al pari della sospensione della patente ora anche la confisca del veicolo è una sanzione accessoria amministrativa (che sopravvive alla sospensione condizionale della pena) Tribunale Trieste 7 aprile 2011 n. 328

Con sentenza 196/10 la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 comma lettera c) del D. L.vo n. 285/92 come modificato dall'art. 4 comma 1 lettera b) del D.L. 23.5.08 n. 92 conv. con la L. 24.7.08 n. 125 limitatamente alle parole "ai sensi dell'articolo 240 secondo comma del codice penale".

Come emerge dalla pronuncia (incentrata su profilo della non retroattività dell'confisca) la Corte ha fondato la decisione sul rilievo che l'istituto de quo aveva natura sostanzialmente sanzionatoria e non poteva pertanto sottostare al principio della retroattività previsto per l'applicazione di misura di sicurezza.

Peraltro per tale decisione (incrociatasi con le S.U. del 25.2.10 n. 23428) la confisca del veicolo non è una misura di sicurezza bensì una sanzione penale accessoria.

Successivamente a tali decisioni l'art. 44 della L. 29.07.10 ha introdotto nel CdS l'art. 224 ter disciplinante le sanzioni accessorie amministrative del fermo e della confisca. In conformità l'attuale testo dell'art. 186 cds (come modificato dalla L. 120/2010) prevede espressamente che la confisca irrogata per l'illecito da esso sanzionato sia regolata dall'art. 224 ter cds.

Peraltro (come statuito da Cass. 25.11.10 n. 45365) è rimasto fermo l'obbligo di disporre la confisca divenuta ora sanzione amministrativa accessoria Trib. Trieste cit.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 l. 29 luglio 2010 n. 120 agli art. 186 e 187 c.strad., è rimasto fermo per il giudice, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena, l'obbligo (previsto per espressa disposizione di legge a seguito del cosiddetto decreto sicurezza di cui al d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. dalla l. 24 luglio 2008 n. 125) di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore (quale «sanzione amministrativa accessoria», giusta il nuovo testo dell'art. 224 ter c. strad., che ha così qualificato una misura che in precedenza era da considerare una «sanzione penale accessoria», in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle sezioni Unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. trib. Pordenone in proc. Caligo). Per l'effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca con la sentenza che, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter, comma 2, c.strad.), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto della confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo. Al riguardo, in caso di confisca per fatti commessi prima del novum normativo del 2010, alla tesi della sussistenza dell'obbligo di disporre la confisca non potrebbe opporsi che in tal modo, a seguito dell'avvenuta trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativa, si finirebbe con il violare il principio di legalità previsto dall'art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689 in tema di sanzioni amministrative. Infatti, l'art. 1 citato recita «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della

violazione», quest'ultima da intendersi, ovviamente, come violazione amministrativa: ma le violazioni (nel caso di interesse, quelle di cui agli art. 186 e 187 c.strad.) non integrano ipotesi di condotte illegali amministrative, ma esclusivamente penali, solo che per esse si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (da queste premesse, accogliendo il ricorso del procuratore generale, la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento limitatamente al punto concernente l'omessa confisca del veicolo).
Cassazione penale, sez. IV, 10/05/2012, n. 22046

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA

R.G. 5510/10 – Nel procedimento ex L. 689/81 promosso da

XX (Avv. YY) contro

PREFETTURA REGGIO E. – POLSTRADA REGGIO E.

ORDINANZA

- per l'opposizione avverso i verbali di sequestro PNL 100025388 del 9.10.10 della Polstrada RE ex art. 213 e 224 ter cds ex art. 186 cds

- il verbale di sequestro è stato emesso in relazione all'accertamento del reato ex art. 186 cds che ha dato corso al relativo procedimento penale per guida in stato di ebbrezza; in conseguenze di tale verbale pende certo il relativo processo penale, del quale non si hanno rubriche, presso il Tribunale

- con il ricorso avverso detto verbale di sequestro, con ordinanza 22.10.10, il ricorrente ha ottenuto la disponibilità del mezzo sul presupposto che ora tale sequestro non è più penale ma amministrativo e che la confisca deriverà solo, se mai ci sarà, dalla futura ma non prossima condanna penale

- frattanto è stato ritenuto che il sequestro amministrativo non possa avere una durata ad libitum, anche se è finalizzato alla confisca e quindi alla conservazione del bene, ma insieme anche ad una ulteriore preminente finalità di deterrenza rispetto alla contestata violazione, per evitare il suo possibile reiterarsi, per sé evitabile nel caso di uso da parte di terzi del veicolo

- per l'effetto non solo è stata mutata la custodia del bene ma ne è stata disposta la restituzione con facoltà d'uso, appunto da parte di soggetti abilitati alla guida

- visto il ricorso presentato dall'opponente per la sospensione e successivo annullamento dei provvedimenti impugnati

- considerato che ex art. 24 L. 689/81 "qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa"

- che la giurisprudenza del Supremo Collegio ha costantemente interpretato tale norma nel senso che "ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è devoluta al giudice penale la cognizione di infrazioni amministrative obiettivamente connesse con un reato, quando l'accertamento della violazione amministrativa costituisce l'antecedente necessario rispetto alla decisione sull'esistenza del reato" (Cass. 20.12.96 n. 11397);

- che, peraltro, la Cassazione ha altresì statuito che, qualora il procedimento penale si concluda in ipotesi con una qualsiasi delle varie cause di estinzione del reato, il giudice originariamente investito della violazione amministrativa “conserva (e riprende) la propria competenza a decidere ugualmente sulle infrazioni punite con sanzioni amministrative” (Cass. 04.08.92 n. 8699)
- che, se non altro in tale prospettiva, il giudice di pace in questo procedimento può e deve emettere un opportuno provvedimento di mera sospensione del giudizio (in analogia al principio di cui all’art. 295 c.p.c.) piuttosto che una pronuncia definitiva di incompetenza (Cass. 10.01.91 n. 174)
- che, frattanto, in vista della pur ipotetica prospettiva della “ripresa” della propria competenza ed in attesa delle decisioni del Giudice Penale, il giudice di pace può nel caso deliberare ex art. 22 L. 689/81 sulla sospensione dei provvedimenti sanzionatori impugnati;
- nel contempo, essendovi la finalità di conservazione del bene insieme a quella di deterrente della contestata violazione penale, tutto ciò premesso e ritenuto, il gdp

PQM

1 - Conferma allo stato la sospensione dei provvedimenti conseguenti ai verbali impugnati della PM di Montecchio E. nei confronti della parte ricorrente, fino all’esito del giudizio penale e salva ogni deliberazione del Giudice Penale;

2 – Ad integrazione e precisazione dei provvedimenti di cui alla citata ordinanza, conferma la restituzione del bene con facoltà d’uso, peraltro con la diligenza del buon padre di famiglia per conservare il valore del bene stesso, salvo il suo normale deterioramento d’uso, con ulteriore specifico ed espresso divieto di disporre del bene a favore di terzi (alienandolo od anche solo concedendolo in comodato, salvo l’uso temporaneo di terzi finché il ricorrente non avrà riacquisito l’idoneità alla guida)

3 – sospende la presente opposizione avverso il verbale di fermo impugnato fino all’esito del processo penale, spettando al Giudice Penale decidere in ordine al reato ed anche in merito alla confisca del veicolo e ritornando a questo giudice la competenza sul sequestro amministrativo qualora la confisca per qualunque ragione (non ultimo la sua convenienza per la PA per l’eventuale già attuale scarso valore del bene) non intervenisse.

Si comunichi a mezzo telefax al ricorrente nel domicilio eletto, alla Prefettura di Reggio E. alla Polstrada di Reggio E. ed alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia in relazione al procedimento penale a carico di Costi Enrico per l’art. 186 cds.

Montecchio Emilia, 25.2.11 IL GIUDICE DI PACE

Dr. avv. A. Carbognani

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia, in persona del dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 168-11 di R.G, decisa all'udienza 15.1.13, promossa da

XX (AVV. YY) - opponente – contro

PREFETTURA REGGIO EMILIA –

Conclusioni: il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne ne chiede la conferma.

Oggetto: opposizione avverso Ordinanza Prefettizia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La P. G rilevava che la parte ricorrente circolava in stato di ebbrezza . Per l'effetto veniva contestata ex art 186 CdS la relativa infrazione (reato) con irrogazione della sanzione cautelare del ritiro e sospensione della patente e del sequestro del veicolo ai fini della confisca. Avverso detto verbale il ricorrente ha proposto opposizione assumendo di aver necessità della patente e del veicolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risultano ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto, che deve pertanto essere confermato. Del resto l'esame nel merito della vicenda spetta al Giudice Penale, nella fattispecie il Tribunale. In questa sede è consentito al GdP occuparsi solo della legittimità o meno della sospensione cautelare della patente e del sequestro dell'auto, essendo rimasta la pena principale (con ogni conseguente attribuzione di ogni relativo accertamento anche per le sanzioni accessorie) assegnata solo al giudice penale insieme appunto alla relativa misura accessoria penale della sospensione della patente. e della confisca.

Ed in ordine a tale misura cautelare della sospensione della patente di guida (per la quale rimane la competenza residuale di questo giudice, in sede di opposizione a sanzione amministrativa) le motivazioni adottate dall'opponente non possono togliere legittimità all'accertamento dell'infrazione e del resto è già stato disposto con il provvedimento interdittale provvisorio.

Inoltre anche la decisione sulla confisca dell'auto sequestrata spetta al Giudice Penale, compresa quindi la ratifica del sequestro (ora non più penale ma) amministrativo del veicolo. Dello stesso veicolo, siccome privo di alcun valore commerciale anche per la PA, si può confermare l'affidamento in custodia al ricorrente, con facoltà d'uso, peraltro con la diligenza del buon padre di famiglia per conservare il valore pur residuale del bene stesso, salvo il suo normale deterioramento d'uso, con ulteriore specifico ed espresso divieto di disporre del bene a favore di terzi con alienazione od anche solo comodato.

Infatti la Cassazione ha statuito che, qualora il procedimento penale si concluda in ipotesi con una qualsiasi delle varie cause di estinzione del reato, il giudice originariamente investito della violazione amministrativa "conserva (e riprende) la propria competenza a decidere ugualmente sulle infrazioni punite con sanzioni amministrative" (Cass. 04.08.92 n. 8699) in particolare nel caso in ipotesi della sospensione cautelare della patente e soprattutto del sequestro amministrativo del veicolo.

Frattanto perciò, in vista della pur ipotetica prospettiva della “ripresa” della propria competenza ed in attesa delle decisioni del Giudice Penale, il giudice di pace può nel caso deliberare ex art. 22 L. 689/81 sul mantenimento della sospensione dei provvedimenti sanzionatori accessori (sospensione patente e sequestro veicolo) impugnati.

Ogni altro aspetto non potrà quindi che essere valutato dal Giudice Penale. Per i descritti motivi l’opposizione deve essere respinta, salve perciò le decisioni del Giudice Penale per la sanzione accessoria del reato della sospensione della patente ed eventuali nuove deliberazioni in proposito alla confisca del veicolo. Spese compensate.

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia , visto l’art. 23 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, stante la propria incompetenza sul reato, RIGETTA

l’opposizione proposta da XX (AVV. YY) avverso Ordinanza Prefettizia RE 685-11 e verbale sequestro del veicolo

CONFERMA

i suddetti atti opposti. Spese compensate.

1 - Definitivamente pronunciando sulla sospensione cautelare, impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza del reato di competenza del Tribunale e sulla sanzione accessoria penale, conferma la sospensione cautelare della patente solo per il periodo già scontato, visto l’esito positivo della visita medica.

2 - Conferma l’affidamento in custodia del veicolo sequestrato Renault targato zZ al ricorrente, con facoltà d’uso, peraltro con la diligenza del buon padre di famiglia e con ulteriore specifico ed espresso divieto di disporre del bene a favore di terzi, con alienazione o comodato.

Montecchio Emilia 15.1.13 IL GIUDICE DI PACE

Dr. Avv. A. Carbognani